

Fratellanza Artigiana Genovese Società di Mutuo Soccorso fra Operai.

Statuto

Titolo I

Costituzione e scopo della Società

art. 1)

Il 6 settembre 1877 si è costituita in Genova una Associazione denominata Fratellanza Artigiana Genovese Società di Mutuo Soccorso fra Operai.

Nel 1996 con decreto del Presidente della Giunta Regionale è iscritta al registro delle Associazioni che operano nel campo delle mutualità e della solidarietà sociale al n.6 ai sensi della Legge Regionale 21 marzo 1994 n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conforma le Sue finalità struttura e meccanismi operativi di funzionamento alle disposizioni contenute nella Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e alle sue successive modifiche e/o integrazioni.

Iscritta alla Camera di Commercio di Genova il.....nel registro delle imprese sociali, ribadisce così la Sua natura di persona giuridica.

art. 2)

La sede sociale è in Genova Vico Chiuso dei 5 Santi 14/ canc. Può istituire sedi secondarie.

art 3)

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) prestare assistenza ai soci e ai loro familiari conviventi secondo il principio della mutualità
- b) promuovere manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative.

L' Associazione indirizza la sua attività per contribuire sia a creare una rinnovata cultura solidale, non caritatevole, ma centrata sulla dignità delle persone, sulla fraternità e sull'uguaglianza, sia a favorire la diffusione dei valori mutualistici; le sono estranee finalità politiche e religiose,

si identifica altresì nei valori dell'Antifascismo, della Pace, della Non Violenza e nel Patrimonio culturale/valoriale del Movimento dei Lavoratori.

Gli scopi dell'Associazione finalizzati a prestare assistenza ai soci ed ai loro familiari non escludono, nei limiti delle disponibilità di mezzi, che qualsiasi persona in stato di bisogno o richieda possa trovare attenzione e solidarietà nella Associazione.

La Solidarietà è il presupposto essenziale della Sua ragione d'essere.

Art 4)

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà sciogliersi solo per deliberato di Assemblea Straordinaria ed i voti validi favorevoli allo scioglimento devono essere almeno i tre quarti del totale dei Soci iscritti, compreso gli assenti, sia in prima sia in seconda convocazione che deve essere fatta, a questo scopo, con lettera raccomandata. La stessa Assemblea nomina da uno a tre liquidatori.

Titolo II

Patrimonio Sociale

art 5)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria e dalle eventuali riserve poste a garanzia delle prestazioni;
- b) da elargizioni o da donazioni provenienti alla Società da parte di soci o di terzi.

In nessun caso i soci potranno ripartire, tutto o in parte, il patrimonio sociale che, in caso di scioglimento della Società sarà devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso o come previsto dalla legge n° 3818/1886 e sue modifiche ed integrazioni.

Le modalità di utilizzo della Ragione Sociale e del Logo dell'Associazione è demandato al Regolamento.

Titolo III

Obbiettivi ed Adesioni; Dei soci e della loro ammissione

art 6)

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziali presso i quali i soci e loro familiari possono rivolgersi.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società aderisce alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa) e ha per scopo il Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità e della dinamica sociale, in materia previdenziale e sanitaria, nel limite e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone in coerenza con gli artt. 1,2,3 della legge n° 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni di:

a) Diffondere, attraverso iniziative sociali e culturali ed altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.

b) Svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente strutture e presidi idonei.

c) Erogare agli associati assistenza economica in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità malattia o perdita reddituale.

d) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei loro familiari.

e) Promuovere manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative.

f) Attendere ai problemi dei cittadini e sollecitarne le soluzioni presso le sedi e nei modi opportuni.

g) Cementare e diffondere in ogni occasione i principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana.

art 7)

Il numero dei soci è illimitato; possono essere Soci dell'Associazione quelli individuati all'art. 3 della legge n. 3818 s.m.i. (Persone fisiche, Persone giuridiche).

Per quanto riguarda le persone fisiche esse debbono aver i seguenti requisiti:

a) avere compiuto il 16° anno di età

b) essere Cittadini della Repubblica Italiana o Cittadini Stranieri residenti in Italia.

c) di riconosciuta buona condotta morale e civile, di sentimenti e comportamenti democratici.

Per essere ammesso quale Socio, l'interessato deve presentare domanda di iscrizione corredata dalle complete generalità professione, domicilio, familiari conviventi e sottoscritta da due Soci con anzianità non inferiore a due anni; il Consiglio di Amministrazione, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del nominativo nella bacheca sociale, in assenza di osservazioni contrarie all'accettazione, lo iscriverà nel libro dei soci.

Con la domanda di iscrizione, ogni nuovo socio dichiara di conoscere lo Statuto ed i Regolamenti sociali, di aderirvi e si impegna ad osservarli.

I vincoli sociali ed i relativi diritti possono essere sospesi per morosità come da regolamento.

In caso di recesso, espulsione o morte del socio non si dà luogo al rimborso dei contributi versati che sono intrasmissibili.

Titolo IV

Doveri dei Soci

art 8)

L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci, senza distinzione alcuna, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle Disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

I Soci in regola con i pagamento dei contributi hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali, purchè nei loro riguardi non sia già stato avviato un procedimento di esclusione;

debbono essere consultati dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e del Regolamento. Debbono essere sentiti per la definizione delle quote associative.

Hanno diritto di accesso alla visione di tutti gli atti posti in essere dal Consiglio.

I Soci possono frequentare i locali ad essi destinati e, in caso di bisogno, accedere ai servizi di assistenza.

E' facoltà del Socio fare delle proposte scritte al Consiglio, che ne valuta l'ammissibilità e l'inserimento nell'ordine del giorno della prima Assemblea; in ogni caso il Consiglio a proposta scritta dovrà dare risposta motivata scritta.

art 9)

Il contributo associativo deve essere versato all'inizio dell'anno ed è stabilito dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio. Eventuali aumenti delle quote sono sempre stabiliti dall'Assemblea.

art 10)

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

La quota od il contributo associativo è intrasmissibile.

art 11)

Ogni Socio deve:

- a) versare le quote di ammissione;
- b) pagare le quote associative nei termini stabiliti;
- c) usare rispetto verso tutti i consoci, essere tollerante e sereno nelle discussioni in Assemblea e nei locali sociali;
- d) comunicare al Consiglio le variazioni di domicilio subito dopo che queste siano avvenute.

- a) essere scrupolosi nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte;
- b) contribuire secondo le proprie possibilità e disponibilità alle attività sociali ed al buon andamento della Società

art 12)

I Soci che lasciano trascorrere un anno senza avere pagato il contributo sociale possono essere dichiarati decaduti nella loro qualifica di socio perdendone tutti i diritti; il socio effettivo perde la facoltà di voto.

I Soci frequentatori abituali che lasciano trascorrere due mesi senza avere versato il contributo annuale saranno ritenuti morosi; il Consiglio provvederà ad invitare i soci a mettersi in regola entro un mese, trascorsi tali termini, tre mesi complessivi, il Socio sarà considerato decaduto, previa deliberazione del Consiglio.

art 13)

I Soci che, senza loro colpa, si trovassero in particolari condizioni di disagio possono sospendere il pagamento della quota associativa annuale, chiedendone l'esenzione in forma scritta e motivata al Consiglio, che decide insindacabilmente al riguardo.

art 14)

In caso di comprovata necessità la Società può concedere ai Soci, nel rispetto dei limiti e compatibilità di bilancio, particolari forme di assistenza tramite versamenti di piccoli contributi, tra i quali quelli a sostegno delle spese sanitarie per la diagnosi e la cura di malattie e/o infortuni.

La Società nel rispetto dei limiti e compatibilità di bilancio, può erogare piccoli contributi economici e di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

art 15)

L'accesso alle erogazioni di contributi è vincolato alla valutazione insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione dell'effettiva condizione di disagio patita dai Soci e del contesto in cui si manifesta.

Titolo V

Organi Sociali

art 16)

Gli Organi Sociali sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo.

art 17)

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, ognuno ha il diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa.

art 18)

Le Assemblee hanno carattere Ordinario o Straordinario, sono presiedute dal Presidente della Società ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Sono convocate almeno dieci giorni prima della data fissata mediante avviso affisso nei locali sociali, per lettera, e-mail o comunicate nel sito internet della Società

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e, trascorse 24 ore, la eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee sono valide:

in prima convocazione, se il numero dei presenti aventi diritto al voto è pari almeno alla metà più uno degli iscritti;

in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Per la validità delle Assemblee Straordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Soci più uno; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.

Il Presidente nomina, scegliendolo tra i presenti, un Segretario che redige il verbale; tale verbale viene dagli stessi sottoscritto.

I verbali di Assemblea sono a disposizione dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione comunica le proprie decisioni sulla bacheca Sociale.

art 19)

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, di norma, nel mese di maggio e di novembre; il suo compito è:

- a) discutere ed approvare il bilancio,
- b) nominare la commissione elettorale per le cariche sociali;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione, nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;
- d) ratifica eventuali aumenti dei contributi associativi;

- e) approvare i Regolamenti interni;
- f) deliberare su ogni altra questione che non sia competenza del Consiglio, purché iscritta all'ordine del giorno;

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è sempre singolo e non sono ammesse deleghe.

art 20)

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio quando lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto ed in regola con i versamenti delle quote.

Decide in merito ad eventuali modifiche dello Statuto ed in merito a fatti straordinari.

Per deliberazione di scioglimento o liquidazione della Società è necessaria la presenza dei nove decimi dei Soci aventi diritto.

art 21)

Le deliberazioni delle Assemblee sono normalmente assunte per alzata di mano.

Le elezioni alle cariche sociali devono effettuarsi a scrutinio segreto.

Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto, le deliberazioni di ogni tipo sono prese per appello nominale o con votazione segreta.

art 22)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 11 Consiglieri eletti dai Soci, restano in carica due anni e sono rieleggibili; tutte le cariche sono gratuite.

Non potrà fare parte del Consiglio chi abbia rapporti commerciali con la Società.

art 23)

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, il Vice presidente, il Segretario, il Cassiere/Economo.

L'elezione avviene a maggioranza semplice ed il mandato alle cariche dura due anni, salvo dimissioni.

Il dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti.

art 24)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o almeno due Consiglieri lo ritengano necessario, nonché su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, il voto non può essere dato per delega.

In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta la parità comporta la ripetizione della votazione. La votazione è segreta quando è

richiesta da almeno due Consiglieri.

Se un Consigliere è personalmente interessato nelle questioni che si discutono, non può partecipare alle deliberazioni. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

art 25)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge e/o statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) deliberare sull'ammissione, esclusione e recesso come da norme statutarie;
- b) presentare ogni anno il bilancio o rendiconto consuntivo relativo all'esercizio sociale dal 30 Novembre al 31 Maggio dell'anno precedente che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata;
- c) proporre l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni che verranno ratificate dall'assemblea dei soci;
- d) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- e) amministrare nell'interesse della Società il patrimonio sociale, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e compiere gli atti strettamente necessari per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto, stipulando tutti gli atti e contratti di ogni genere; assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale; deliberare su eventuali compensi da attribuire in relazione a conferimenti di incarichi;
- f) provvedere alla compilazione del Regolamento e delle norme per il funzionamento della sede sociale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- g) assumere e licenziare il personale;

art 26)

Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione del Collegio Sindacale o all'organo di controllo, se istituiti (ed in questo caso assumono le prerogative e le responsabilità previste dal Codice Civile ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti) i libri Contabili, documenti giustificativi ed il bilancio per il relativo controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Il Bilancio deve restare depositato in copia con le relazioni dei Consiglieri, dei Sindaci o dall'Organo di controllo (ove previsti) nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.

art 27)

Gli incassi ed i pagamenti sono fatti dal Cassiere ed in sua assenza dal Segretario; entrambi, delle operazioni effettuate, rispondono in proprio. La custodia dei fondi della Società è affidata al Cassiere.

Le somme eccedenti le necessarie disponibilità di cassa per i bisogni ordinari debbono essere depositate presso Istituti Bancari e/o Casse Postali di Risparmio Ordinarie ed investite in prodotti finanziari non speculativi, se possibile etici.

art 28)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, rappresenta la Società in giudizio; provvede alla convocazione del Consiglio, di cui presiede le adunanze e dà esecuzione alle deliberazioni; firma la corrispondenza.

In caso di urgenza provvede di propria iniziativa agli impegni assunti dalla Società con l'obbligo di rispondere al Consiglio nella più vicina seduta.

Rappresenta ulteriormente la Società nei suoi rapporti, con Soci o terzi, nonché il Consiglio di fronte all'Assemblea.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone quietanze liberatorie, aprire conti bancari o postali e stipulare mutui, ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

art 29)

Se nel Consiglio di Amministrazione sorgessero divergenze tali da impedirne il regolare funzionamento il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio di Amministrazione che, con istanza motivata e sottoscritta da due terzi dei Consiglieri può richiedere con voto segreto, la sostituzione del Presidente che, in caso di sfiducia, riprende il suo ruolo di Consigliere. In caso di sfiducia il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza dei due terzi, un nuovo Presidente.

In caso di non raggiungimento della maggioranza dei due terzi viene convocata la Commissione elettorale ed indetta al più presto una nuova elezione degli Organi Collegiali.

Titolo VI

Organo di Controllo; Organismo di Conciliazione

art 30)

L'Organo di Controllo, ove è istituito e inserito nello Statuto, è rinnovabile, dura in carica due anni e scade in concomitanza di una assemblea.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e redige il verbale delle proprie decisioni.

art 31)

Le divergenze che potessero insorgere tra i singoli Soci e Amministrazione, come tra Socio e Socio, dovranno essere rimesse ad un organo di conciliazione nella persona del legale della Società che delibera secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le proprie repliche. La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non conducibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Titolo VII

Disposizioni disciplinari

art 32)

La sospensione e l'espulsione di un Socio può essere proposta dal Consiglio o da venti Soci, quando risultino a carico del medesimo comportamenti che disonorino, compromettano, danneggino l'Associazione; quando le sue azioni non sono congruenti con i principi descritti all'art. 3, in modo particolare comportamenti sociali intolleranti e violenti, quando si sia permesso pubblicamente anche a mezzo stampa o web di denigrare l'Associazione e/o i membri che la compongono.

Le proposte di sospensione o di espulsione dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di decadenza non potrà avvenire la restituzione al Socio di versamenti effettuati dallo stesso a qualsiasi titolo.

Titolo VIII

Varie

art 33)

La bandiera sociale è il Tricolore della Repubblica Italiana con la denominazione sociale.

art 34)

Nel caso che il numero dei Soci si riducesse a meno di 15 unità la Società dovrà essere sciolta, ed in caso di scioglimento i beni non potranno essere devoluti fra i Soci, ma dovranno essere devoluti ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità

art 35)

La Società non potrà fondersi con qualsiasi altra Associazione

art 36)

Ogni altra disposizione non prevista dal presente Statuto, sarà determinata da un Regolamento interno, compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci

art 37)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia in particolare quelle inerenti le Società di Mutuo Soccorso.

art 38)

Le modifiche degli articoli dello Statuto debbono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione con apposita relazione scritta e motivata. L'Assemblea libera approvando o respingendo.

REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA MUTUALISTICA

art. 1)

Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana Genovese, ne chiarisce i limiti , gli obiettivi e la struttura . Questa si articola in varie fasce di intervento . Il Socio decide a quale fascia iscriversi e ne paga il contributo previsto. I parametri finanziari di questa struttura sono rivisti in sede di bilancio preventivo e il controllo della loro dinamica è affidata al C.d.A.

LE PRESTAZIONI

art.2)

Gli interventi della Mutua sono congrui allo stato di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale consistono in contributi economici per :

- a) assistenza specialistica ambulatoriale;
- b) malattie e infortuni;
- c) assistenza domiciliare e ospedaliera.

Le caratteristiche delle varie prestazioni, le modalità di erogazione, i limiti delle stesse e la loro decorrenza sono deliberate dal C.d.A. della SOMS Fratellanza Artigiana Genovese che stabilisce anche i limiti in ragione della disponibilità di cassa e che può dare attuazione anche parziale ai contributi. Eventuali residui attivi del Fondo Disponibile potranno essere utilizzati per il Fondo Disponibile successivo o per incrementarne la consistenza.

ESCLUSIONI

art.3)

Il Socio non può chiedere i contributi previsti all'art. 2 per le patologie preesistenti alla data della sua iscrizione alla SOMS, per quelle di seguito indicate nonché per le manifestazioni morbose a queste conseguenti, ed in particolare :

- 0 le malattie nervose e/o mentali;
- 1 le malattie congenite;
- 2 le malattie e/o infortuni provocati da fatti colposi di terzi;
- 3 alterazioni derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da un uso terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

Sono inoltre escluse le prestazioni:

- 4 per cure odontoiatriche;
- 5 per cure estetiche;
- 6 per malattie e/o infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere di manifesta imprudenza;
- 7 per malattie e/o infortuni causati da competizioni sportive agonistiche;
- 8 per tutti gli interventi diagnostici e/o terapeutici eseguiti a scopo preventivo.

Ogni richiesta che contrasta con quanto sopra è nulla.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

art.4)

Il Consiglio di Amministrazione nella redazione del Bilancio preventivo fissa l'ammontare del Fondo Disponibile per gli interventi , stabilisce il numero delle fasce di assistenza ed il loro contenuto; determina anche l'entità dei contributi associativi annuali, sia quello minimo, cui corrisponde l'assistenza di base, sia di quelli relativi alle altre fasce di assistenza che il Socio può liberamente scegliere e che per un anno può cambiare solo in caso dell'insorgenza di fatti o di situazioni che inducano a modificare la copertura assicurativa del Socio. Il C.d.A. può portare in bilancio preventivo un contributo di solidarietà per i ricoveri a carico del SSN .

E' demandata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di applicare per i nuovi iscritti un contributo di iscrizione alla Società .

art.5)

I contributi associativi debbono essere pagati di norma entro la data della prima assemblea ordinaria dell'anno.

Se il Socio non provvede al pagamento entro il periodo indicato, i suoi diritti restano sospesi e saranno riacquistati in futuro, con la carenza di giorni 30, dopo il pagamento del contributo associativo.

Se tale morosità supera i sei mesi, il Socio potrà riacquistare i suoi diritti con una carenza di tre mesi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 00-01- 2014 e sostituisce i precedenti.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER REGOLAMENTARE LE FORME DI ASSISTENZA

Modalità per ottenere rimborsi:

- 1) per ricoveri;
- 2) per esami di laboratorio, diagnostica e visite specialistiche.

DECORRENZA

La decorrenza è il periodo che intercorre tra la data di iscrizione e la data in cui si ha diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute; è fissata in trenta giorni per ricoveri a causa di malattia o per intervento chirurgico, un giorno per infortunio documentato dal certificato di pronto soccorso, mentre per esami di laboratorio, diagnostica in generale, visite specialistiche e rimborso ticket la decorrenza è di 90 giorni.

MODALITA' PER OTTENERE I RIMBORSI

I documenti relativi al rimborso delle prestazioni devono pervenire alla SOMS entro tre mesi dalla data della fattura ; oltre questo termine il rimborso è prescritto.

RICOVERI PER CURE MEDICHE

La Società di Mutuo Soccorso interviene nei casi di ricovero per cure mediche (senza intervento chirurgico) quando il Socio sia affetto da forme patologiche che per entità del quadro clinico, incertezza diagnostica o problemi terapeutici comportino controlli e assistenza medica continuativa.

I presupposti possono essere:

- 9 gravità del quadro clinico
- 10 rischio di complicazioni
- 11 incertezza diagnostica che renda indispensabili adeguati accertamenti clinici eseguibili solo in ospedale
- 12 trattamenti terapeutici che richiedano controlli clinici continui

I ricoveri richiesti solo per l'esecuzione di accertamenti diagnostici non sono giustificati.

Fanno eccezione le seguenti eventualità:

- 13 presenza di situazione clinica di difficile inquadramento
- 14 impiego di tecniche di esecuzione o strumentazioni particolari
- 15 rischio nell'espletamento dell'esame clinico.

DOCUMENTAZIONE

Il Socio deve inviare alla Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana Genovese entro tre mesi dalla data di dimissioni dalla struttura sanitaria la seguente documentazione:

- 16 originale o fotocopia di ogni fattura di spesa o delle notule mediche rimaste effettivamente a carico del Socio.

Per i ricoveri a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stabilito un contributo di solidarietà.

La Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana Genovese potrà richiedere ogni altra documentazione relativa al ricovero e alla patologia che lo ha determinato.

ASSISTIBILITA'

Il Socio è assistibile per un massimo di tre prestazioni all'anno

Il Socio affetto da forme morbose ad andamento cronico è assistibile, nell'arco dell'intera vita associativa, per un massimo accumulato di 10 (dieci) prestazioni per la stessa patologia.

ANTICIPAZIONI

Nel caso di particolari situazioni economiche e a fronte di rilevanti spese da sostenere da parte del Socio, il Consiglio di Amministrazione può decidere un contributo straordinario tenendo presente la disponibilità di cassa.

INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO O DI ALTRI ENTI

I rimborsi della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana Genovese sono integrativi di eventuali contributi dovuti dal Servizio Sanitario Nazionale o rimborsi dovuti da altri enti mutualistici o compagnie di Assicurazione per i quali i Soci devono fare regolare richiesta.

RIMBORSI PER ESAMI DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA E VISITE SPECIALISTICHE

DOCUMENTAZIONE

Per ottenere il rimborso delle spese per esami di laboratorio, diagnostica e visite specialistiche il Socio deve inviare alla Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Artigiana Genovese entro tre mesi dalla data della fattura la seguente documentazione:

- 17 copia della prescrizione del medico di base o dello specialista con l'indicazione della diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui vengono richiesti gli esami o gli accertamenti diagnostici
- 18 per la visita specialistica è necessaria la prescrizione del medico di base con l'indicazione del quesito diagnostico per il quale si richiede la visita
- 19 originale o copia della fattura in cui siano indicati in dettaglio gli esami o gli accertamenti diagnostici o il tipo di visita specialistica.
- 20 ricevuta originale comprovante il pagamento all'ASL dei ticket.

ESCLUSIONI

Le prestazioni specialistiche erogate dai medici o poliambulatori, in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 16/05/1980) non saranno riconosciute ai fini del contributo.

Oltre alle esclusioni previste dal Regolamento non sono rimborsabili le terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, ultrasuoni, marconiterapia, radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica magnetoterapia, fisioterapia, tens, rebox, manipolazioni ed altre prestazioni analoghe).

TUTTI I CONTRIBUTI SONO STABILITI IN SEDE DI BILANCIO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora fosse data attuazione alla MUTUALITA' MEDIATA il C.d.A. esaminerà le opportunità di aderirvi nell'esclusivo interesse dei Soci.

REGOLAMENTO INTERNO

Art 1)

Il regolamento interno è parte integrante dello Statuto.

Art 2)

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, sarà sostituito alla direzione della Società dal Vice Presidente.

Art 3)

segretario sovrintende al Sito internet della Società.

Art 4 6 7 eliminati

Art 8)

aggiungere via e mail e sul sito

Art 12)

si può nominare le commissioni

Art 13)

I locali possono essere concessi, sentito il Consiglio, su richiesta di:
partiti politici, organizzazioni sindacali, movimenti presenti nella Società Civile, pubbliche amministrazioni, aggregazioni di cittadini del Quartiere, se rispettosi con i valori proclamati dalla Società nello Statuto all'art 3, per dibattiti.

Art 15 eliminato

Art 16)

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dallo Statuto, ha la facoltà di Sospendere il Socio o i Soci che a torto abbiano causato offesa ad altri soci o danni alla Società.

Art n :

I cani sono ammessi nelle aree della Società solo se tenuti al guinzaglio.
In caso di cani mordaci o di grossa taglia è necessario l'uso della museruola.

Art m:

Sono riconosciuti soci benemeriti coloro che hanno maturato 30 e/o 50 anni di iscrizione continuata al sodalizio. Per tali categorie di soci è previsto un riconoscimento pubblico.

